

Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici - articolo 3 del decreto n. 65 del 3 marzo 2011.

Le norme sul rendimento energetico in edilizia, previste dalla direttiva comunitaria n. 2002/91/CE, sono state gradualmente introdotte nel nostro ordinamento prevedendo anche l'obbligo, dall'1 luglio 2009, della redazione dell'attestato di certificazione energetica (ACE) per tutte le unità immobiliari oggetto di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso).

Con l'emanazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE riguardante il rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, è entrato pienamente nella fase di attuazione.

Fermo restando che nella Regione siciliana, in mancanza di una specifica disciplina regionale, si applicano, come previsto, le disposizioni nazionali prima richiamate, si è ritenuto necessario ed urgente regolamentare alcuni aspetti applicativi, attraverso l'emanazione del decreto n. 65 del 3 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 2011.

In applicazione dell'art. 3 del citato decreto si è costituito l'elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Per la costituzione del suddetto elenco e in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decre-

to legislativo n. 192/2005, si sono applicate le disposizioni di cui all'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

L'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, definisce soggetto abilitato alla certificazione energetica un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi, pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Per l'individuazione delle professionalità coinvolte nella certificazione energetica degli edifici, si è tenuto anche conto delle categorie professionali indicate dall'Agenzia delle entrate nella guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico".

In particolare, al paragrafo 4 della suddetta guida, sono individuati tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi le seguenti figure professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, il dipartimento dell'energia ha elaborato un primo elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica della Regione siciliana che si allega.

Si precisa che l'inserimento nell'elenco regionale è funzionale per l'identificazione dei soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente, alla certificazione energetica degli edifici nella Regione siciliana e che lo stesso non costituisce albo dei certificatori.

Ai soggetti certificatori, inseriti in elenco, è attribuito un numero identificativo personale che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica (ACE).

Il numero identificativo costituirà l'elemento d'identificazione degli stessi nell'ambito del catasto energetico regionale.

Lo scrivente dipartimento regionale dell'energia si riserva comunque la facoltà di valutare in una seconda fase le richieste pervenute da soggetti appartenenti alle categorie professionali non incluse, anche in considerazione dell'evolversi della normativa.

Ai soggetti esclusi sarà data comunicazione diretta.

L'elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e successivi aggiornamenti, è pubblicato nel portale internet della Regione siciliana nello spazio web riservato al dipartimento dell'energia e avrà valore di notifica per gli stessi.

L'elenco sarà periodicamente aggiornato in base alle richieste d'iscrizione che perverranno successivamente alla data di chiusura della prima lista. Il suddetto elenco potrà essere riesaminato in funzione del variare della disciplina nazionale e/o regionale in materia.

Si invitano i soggetti interessati e i relativi ordini professionali a comunicare, a questo dipartimento, ogni utile informazione e/o variazione che abbia rilevanza ai fini dell'iscrizione, con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati e/o in relazione alla constatazione di eventuali inesattezze riportate.

I soggetti certificatori che, alla data di scadenza prevista dal n. 65/2011, pur avendo già trasmesso la richiesta d'iscrizione nell'elenco regionale, non risultassero ancora inseriti nello stesso elenco, potranno procedere all'invio dei relativi attestati di certificazione energetica, purché negli stessi attestati (nello spazio dedicato alle informazioni aggiuntive) siano riportati data e modalità d'invio della richiesta.

L'efficacia degli attestati di certificazione così inviati, resta comunque subordinata alla verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori.

(2011.38.2830)087